

CIRCOLARE N. 23  
05 APRILE 2020

---

## **Emergenza "coronavirus": proroga della sospensione delle attività al 13 aprile 2020**

---

© Copyright 2020 Acerbi & Associati®

È stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il **DPCM 1 aprile 2020**, che, in attuazione del D.L. n. 19/2020, **proroga fino al 13 aprile 2020** l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.

**Resta ancora vigente per l'intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione** per determinate attività espressamente individuate, e delle attività relative ai servizi alla persona, mentre continuano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi. Le disposizioni del DPCM 1 aprile 2020 producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Si ricorda che, **in tema di sospensione delle attività**, è stato successivamente emanato, in applicazione del DPCM 22 marzo 2020, **il Decreto Mise 25 marzo 2020**, che **ha ridefinito le attività consentite**, introducendo alcune specificazioni.

#### **Relativamente alle modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:**

- ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. *smart working*); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l'accesso ai locali dell'azienda per svolgere attività di *backoffice* (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;

- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell'attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l'attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività **esclusivamente** per tali soggetti e non per altri clienti.

Secondo i chiarimenti nelle *Faq* del Governo, vista l'emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all'estero:

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

#### **Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?**

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l'attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l'attività di vendita di prodotti per animali).

Secondo i chiarimenti nelle *Faq* del Governo, vista l'emergenza sanitaria globale, queste attività sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all'estero:

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

**Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?**

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

Nelle *Faq* del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;

- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

**Si ritiene che coloro che hanno già presentato alle competenti Prefetture le comunicazioni e le istanze per la prosecuzione dell'attività non dovranno ripresentarle e saranno ritenute valide fino alla data del 13 aprile.<sup>1</sup>**

Si ricorda inoltre la necessità di **verificare eventuali provvedimenti regionali e locali** nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. n. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell'adozione di specifici DPCM.

Di seguito si riportano i **codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, aggiornata** alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020:

ATECO	Descrizione
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

<sup>1</sup> In tal senso si è espressa la Prefettura di Firenze, ma si ritiene possa essere considerata una conclusione valida per l'intero territorio nazionale.

22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) <sup>1</sup>
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center <sup>2</sup>
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese <sup>3</sup>
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
<sup>1</sup> Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1, DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal presente DM.	
<sup>2</sup> Limitatamente all'attività di <i>call center</i> in entrata ( <i>inbound</i> ), con l'esclusione delle attività in uscita ( <i>outbound</i> ) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I <i>call center</i> in entrata ( <i>inbound</i> ) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020, e di cui all'allegato 1, DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal presente DM.	
<sup>3</sup> Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.	

**Si evidenzia che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.**